

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2003

che modifica la direttiva 85/511/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica

[notificata con il numero C(2002) 5559]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/11/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La sospensione della vaccinazione sistematica contro il virus dell'afta epizootica nella Comunità nel 1991 ha reso più sensibile il patrimonio zootecnico comunitario a tale malattia. È pertanto essenziale garantire che i laboratori che manipolano il virus operino in condizioni di sicurezza, onde evitare la diffusione di virus pericolosi per il patrimonio zootecnico comunitario.
- (2) La direttiva 85/511/CEE stabilisce gli elenchi dei laboratori nazionali e commerciali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica. Essa dispone che tali laboratori soddisfino i requisiti minimi fissati dall'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
- (3) Taluni Stati membri hanno deciso di sospendere la manipolazione del virus dell'afta epizootica in alcuni laboratori, mentre altri hanno fornito le necessarie garanzie circa il rispetto dei pertinenti requisiti da parte dei laboratori da essi a tal fine autorizzati. Inoltre sono cambiati determinati elementi di taluni laboratori elencati nella direttiva 85/511/CEE.

- (4) È quindi necessario aggiornare gli elenchi dei laboratori di cui agli allegati A e B della direttiva 85/511/CEE.
- (5) La direttiva 85/511/CEE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati A e B della direttiva 85/511/CEE del Consiglio sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.

ALLEGATO

«ALLEGATO A

Laboratori commerciali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini

GERMANIA	Bayer AG, Köln
FRANCIA	Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon
PAESI BASSI	CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad
REGNO UNITO	Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright

ALLEGATO B

Laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica

BELGIO	Veterinary and Agrochemical Research Centre CODA-CERVA-VAR, Uccle
DANIMARCA	Danish Veterinary Institute, Department of Virology Lindholm
GERMANIA	Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, — Anstaltsteil Tübingen — Anstaltsteil Friedrich-Loeffler-Institut, Insel Riems
GRECIA	Instituto Afthódoys Pyreto, Agía Paraskeví Attikís
SPAGNA	Laboratorio Central de Sanidad Animal INIA (CSIA-INIA), Valdeolmos, Madrid
FRANCIA	Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) — Laboratoire d'études et de recherches en pathologie bovine et hygiène des viandes, Lyon — Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maison- Alfort
ITALIA	Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia
PAESI BASSI	CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad
AUSTRIA	Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling
REGNO UNITO	Institute for Animal Health, Pirbright»